

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Novità fiscali del 2015

Gentile Cliente,

con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza delle novità fiscali del 2015 introdotte dal decreto semplificazioni (Decreto legislativo 21 novembre 2014 n. 175).

Premessa

L'Agenzia delle Entrate con circolare n. 31 del 30/12/14 ha chiarito alcune disposizioni contenute nel decreto semplificazioni e per tale motivo vogliamo illustrarvi tali argomenti.

Fiscalità internazionale – lettere d'intento

A decorrere dal 1° gennaio 2015, la procedura di invio e consegna delle lettere d'intento è radicalmente modificata.

L'esportatore è tenuto a trasmettere telematicamente la dichiarazione d'intento all'Agenzia delle Entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica. Successivamente l'esportatore curerà la consegna al fornitore della dichiarazione di intento e della relativa ricevuta di presentazione all'Agenzia.

Il fornitore sarà, pertanto, tenuto a verificare l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle Entrate prima di effettuare la relativa operazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 7, comma 4-bis, del d.lgs. n. 471/1997.

Da subito, per tutti gli operatori, sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it è resa disponibile una funzione a libero accesso attraverso la quale, inserendo il codice fiscale del prestatore/cedente, del cessionario/committente nonché il numero di protocollo della ricevuta telematica, sarà possibile effettuare il predetto riscontro telematico.

Il fornitore provvederà, infine, a riepilogare i dati delle dichiarazioni d'intento ricevute nella dichiarazione IVA annuale.

Permangono gli obblighi di tenuta ed aggiornamento del registro (sia per dichiarante che per fornitore) e il fornitore dovrà continuare ad indicare nelle fatture emesse i dati delle lettere di intento ricevute e il regime di non imponibilità.

Poiché la disposizione entra in vigore per le operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2015, viene previsto che, per le dichiarazioni d'intento già consegnate o inviate nel 2014, si applicano le vecchie modalità fino al 11 febbraio 2015.

Comunque per le dichiarazioni di intento inviate nel 2014 o dopo il 1 gennaio, laddove comprendono operazioni successive all'11 febbraio 2015 dovranno essere applicate le nuove disposizioni.

Quindi, in sostanza, per le lettere di intento anche emesse nel 2014 ma che comprendono sia operazioni di gennaio 2015 e operazioni oltre il 12 febbraio 2015, ci sarà un doppio lavoro.

Fiscalità internazionale – Paesi Black list

La nuova disposizione semplifica tale disciplina, prevedendo che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano forniti **con cadenza annuale** ed **elevando ad euro 10.000 la soglia di valore complessivo delle operazioni da comunicare**.

Il limite del 10.000 euro si intende non per singola operazione, ma come limite complessivo annuo, con la conseguenza di prevedere l'obbligo di comunicazione una volta superato il limite di 10.000 euro di valore complessivo di operazioni, cioè al complesso delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate e ricevute nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list.

Le nuove norme si applicano, per espressa previsione dell'art. 21 del decreto, alle operazioni, interessate dall'obbligo, poste in essere nell'anno solare in corso alla data di entrata in vigore del decreto (quindi 13 dicembre 2014).

Comunque ai fini della semplificazione, i contribuenti possono continuare ad effettuare le comunicazioni mensili e trimestrali secondo le regole previgenti fino alla fine del 2014.

Fiscalità internazionale – Iscrizione VIES

I soggetti che intendono operare in ambito comunitario possono ora ottenere l'iscrizione alla banca dati Vies già al momento dell'attribuzione della partita Iva o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui tale volontà è espressa.

Prima della modifica, la normativa prevedeva che l'Ufficio competente potesse emettere un provvedimento di diniego ad effettuare tali operazioni, entro 30 giorni dalla relativa manifestazione

di volontà, quindi il contribuente era costretto ad attendere questo lasso di tempo prima di effettuare operazioni con un altro soggetto UE.

In seguito alla modifica normativa in commento, il soggetto passivo – diversamente da quanto precedentemente disposto - ottiene l'iscrizione nella banca dati VIES già al momento della attribuzione della partita IVA o, se la volontà di effettuare operazioni intracomunitarie è manifestata successivamente, al momento in cui manifesta tale volontà (senza attendere 30 giorni).

In virtù del principio del favor rei, non è sanzionabile chi ha effettuato operazioni intracomunitarie prima che fossero trascorsi i 30 giorni entro i quali, in base alla vecchia norma, l'ufficio avrebbe potuto emettere provvedimento di diniego all'iscrizione al Vies;

Per i soggetti già titolari di Partita IVA, la richiesta di inclusione nella banca dati VIES potrà avvenire esclusivamente in modalità telematica, tramite i servizi on line disponibili sul sito dell'Agenzia delle entrate, e l'inclusione nella stessa banca dati avrà effetto immediato.

Obblighi tributari – Solidarietà passiva in materia di appalti

Per gli appalti di opere o di servizi il decreto sulle semplificazioni fiscali abroga la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell'ammontare del corrispettivo dovuto. La misura riguarda il versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore, in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto di subappalto, nei casi in cui il subappaltatore stesso non fornisca la documentazione circa la correttezza del versamento. Inoltre, in capo al committente viene meno la sanzione amministrativa da 5.000 a 200.000 euro, nel caso in cui lo stesso provveda ad effettuare il pagamento del corrispettivo all'appaltatore senza che abbia ottenuto idonea documentazione circa la correttezza del versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente dovute dall'appaltatore e dai subappaltatori.

Comunque nei rapporti di appalto e subappalto, rimane tuttora in vigore la solidarietà retributiva e contributiva tra committente, appaltatore e subappaltatori. Più nel dettaglio, così come stabilito dal 2° comma dell'art. 29 del D.lgs n. 276/2003 il committente, nei limiti di due anni dalla cessazione del contratto di appalto, è obbligato in solido con l'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, con riferimento:

- ai trattamenti retributivi in cui vanno ricomprese le quote di Tfr,
- ai contributi previdenziali
- nonché ai premi assicurativi che risultano dovuti con riferimento al periodo di esecuzione del contratto.

Va da sé che alla luce di tale responsabilità i committenti nonché gli appaltatori dovranno continuare a richiedere ai propri appaltatori ovvero subappaltatori il Durc; tutto ciò allo scopo di

procedere alla verifica dei corretti versamenti contributivi nonché retributivi, evitando in tal modo di rispondere solidalmente in caso di omessi versamenti.

Estinzione della società – responsabilità liquidatori

Il comma 4 dell'art. 28 del decreto stabilisce che – ai soli fini della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi – **l'estinzione della società**, disciplinata dall'art. 2495 del codice civile, **produce effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese.**

Trattandosi di norma procedurale, l'Agenzia ritiene che la stessa trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese o già cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del decreto in commento.

La disposizione in esame prevede una diretta responsabilità dei liquidatori delle società che hanno distribuito utili ai soci – in violazione dell'obbligo di rispettare il grado di privilegio dei crediti – relativi all'anno di liquidazione oppure ad anni precedenti, salvo prova contraria (l'onere della prova è traslato sul liquidatore).

La responsabilità dei soci ed amministratori, invece – già prevista nei limiti delle somme e/o dei beni ricevuti nel corso della liquidazione o nel corso degli ultimi due periodi di imposta anteriori alla messa in liquidazione, fatte salve ulteriori responsabilità – è parametrata al valore dei beni sociali ricevuti, che si presume, salva prova contraria, proporzionalmente equivalente alla quota di capitale detenuta dal socio o associato.

Detrazione iva forfettaria sponsorizzazioni

Viene modificata la percentuale di detrazione forfettaria IVA per le prestazioni di sponsorizzazione" **al 50%.**

In particolare beneficiano di tale disposizioni le associazioni e le società sportive dilettantistiche e le associazioni senza fini di lucro che hanno optato per l'applicazione della legge n. 398 del 1991.

Definizione "prima casa" - IVA

In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalla citata disposizione al numero 21) della Tabella A, parte II, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972, l'aliquota IVA del 4 per cento si applica – ricorrendo le ulteriori condizioni previste a tal fine (cfr. Nota II-bis all'art. 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131) – agli atti di trasferimento o di costituzione di

diritti reali aventi ad oggetto case di abitazione (anche in corso di costruzione) classificate o classificabili nelle categorie catastali diverse dalle seguenti:

- cat. A/1 - abitazioni di tipo signorile;
- cat. A/8 - abitazioni in ville;
- cat. A/9 - castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici.

Comunicazioni Agenzia Entrate – riqualificazione energetica

L'art. 12 del decreto semplifica gli adempimenti previsti per la fruizione della detrazione IRPEF e IRES per le spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, **sopprimendo l'obbligo di inviare la comunicazione all'Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta.**

Comunicazioni Agenzia Entrate - opzioni

L'art. 16 del decreto, rubricato "Razionalizzazione comunicazioni dell'esercizio di opzione", semplifica le modalità con cui aderire a regimi speciali, eliminando l'obbligo di inviare apposita comunicazione per perfezionare il regime opzionale prescelto ed accentrando, all'interno della dichiarazione dei redditi, le autonome comunicazioni relative all'esercizio delle stesse.

Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d'imposta 2015 (e dunque dal modello Unico 2015) ed interessano in particolare:

- trasparenza fiscale
- IRAP

Società in perdita sistemica

Il periodo di osservazione per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistemica passa dagli originali 3 a 5 periodi d'imposta.

Il presupposto per l'applicazione di tale disciplina è ora costituito da cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale ovvero, indifferentemente, quattro in perdita fiscale ed uno con reddito imponibile inferiore al c.d. reddito minimo, di cui all'art. 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Distinti saluti